

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1953

#### Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette svolge da 28 anni una benefica azione di assistenza e di previdenza in favore dei soci, appartenenti alla Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Come rilevasi dallo statuto sociale, la Cassa provvede a sovvenzionare i soci ed i loro superstiti:

a) corrispondendo al socio o ai suoi eredi, una indennità di quiescenza graduata in rapporto alla anzianità d'iscrizione;

b) concedendo ai soci congrui sussidi in caso di malattia o decesso dei familiari ad integrazione dei rimborsi parziali corrisposti dall'E.N.P.A.S.;

c) concedendo prestiti ai soci in misura non superiore a tre mensilità di stipendio al tenue interesse del 5 per cento.

Dal 1930, data di costituzione della Cassa, sono venute a cessare le numerose quistue e collette di umiliante memoria, con le quali il personale manifestava la propria

solidarietà verso i colleghi colpiti dalla sventura.

I mezzi finanziari occorrenti alla Cassa per l'attuazione degli scopi sociali erano costituiti, oltre che dalle tasse d'iscrizione, dalla partecipazione, nella misura del 5 per cento, ai proventi di ufficio disposta con circolare della Direzione generale delle imposte dirette del 30 giugno 1931, n. 3291.

Le entrate assicurate da detta partecipazione hanno consentito alla Cassa di assolvere nel miglior modo ai propri compiti istituzionali migliorando sempre più sia il trattamento di quiescenza, sia la misura dei sussidi per malattia, nonchè di accumulare anche un notevole patrimonio che, incrementato annualmente dagli avanzi di esercizio, avrebbe dovuto, col tempo, costituire un'adeguata riserva per garantire, in ogni caso, la sopravvivenza della Cassa.

Intervenuto il decreto-legge del 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è venuta meno la possibilità di devolvere alla Cassa l'ammontare del prelievo 5 per cento, perchè i proventi hanno assunto la de-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nominazione di tributi speciali e vanno versati, entro 30 giorni dalla loro riscossione, al Capo X entrata per essere poi ripartiti fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Ne è derivata una situazione, che preoccupa gli amministratori della Cassa, il cui prolungamento nel tempo giustificherebbe la proposta di liquidazione dell'organismo in questione, posto che le entrate residue o il capitale accantonato non si palesano sufficienti ad assicurare in futuro il pagamento delle indennità di quiescenza, previste dallo statuto.

Nè si può pensare ad un aumento delle quote pagate dai soci, già notevolmente alte, essendo fissate nella misura di lire 1.000 mensili, nè ad un adeguamento delle prestazioni alle diminuite possibilità attuali della Cassa, perchè è facile prevedere che una riduzione delle prestazioni dell'Ente equivarrebbe alla sua fine, con profonda ripercussione in seno al personale.

Per le suesposte considerazioni si appalesa la necessità di stabilire con apposita norma di legge il prelievo del 5 per cento

sui « tributi speciali » riscossi in base alle sopracitate disposizioni legislative.

In tal modo valutando ad un miliardo di lire per ogni esercizio finanziario il gettito di tali tributi, la Cassa verrebbe o beneficiare di un'entrata annua di 50 milioni di lire, sufficiente a risolvere la sua situazione finanziaria.

È inoltre da porre in evidenza che il proposto provvedimento non comporterà alcun onere a carico del bilancio dello Stato perchè i tributi speciali vanno ripartiti *per intero* fra gli impiegati, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette ai sensi della legge 14 luglio 1957, n. 580, e del relativo decreto ministeriale 5 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti.

Si fa infine presente che anche analoghe istituzioni create fra gli impiegati di altre Amministrazioni di questo stesso Ministero (ad esempio: Fondo di previdenza a favore del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali) sono ammesse alla ripartizione dei tributi speciali di cui trattasi mediante prelievi dall'ammontare complessivo dei tributi stessi.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla Tabella A - Titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Il predetto prelievo avrà inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.